

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni) prevede che, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Il regolamento deve essere informato a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

La previsione del regolamento di delegificazione trae origine dalla necessità di affrontare uno dei problemi centrali dell'amministrazione del paesaggio: data la vastità dei territori assoggettati nel nostro Paese a vincolo paesaggistico, ogni anno vengono presentate centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di *lieve entità*.

La conseguenza è, spesso, la congestione degli uffici degli enti locali, e "a cascata" delle soprintendenze, che nel procedimento autorizzatorio hanno funzioni di codecisione.

Allo scopo di definire una disciplina più agile per gli interventi "minori" è stato costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

Il Gruppo ha operato su due direttrici complementari:

- 1) l'individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come "di lieve entità";
- 2) la definizione di una procedura più *breve* (relativamente alla tempistica) e più *semplice* per il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione.

Il Gruppo di lavoro ha predisposto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono state complessivamente definite tre dici semplificazioni, che vengono indicate nell'illustrazione dell'articolato.

E' da sottolineare che lo schema di dPR è il risultato di una elaborazione congiunta e paritaria con le regioni e gli enti locali, e tiene conto delle esigenze operative di tutte le amministrazioni interessate, nonché della prioritaria finalità di continuare ad assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio e di fornire rapide risposte alle istanze dei cittadini.

Si rappresenta inoltre che nel corso dell'elaborazione congiunta dello schema di dPR è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare – da un lato – la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi non di lieve entità e – dall'altro – a specificare meglio le attività esonerate dalla previa autorizzazione paesaggistica.



In tal modo si perverrà gradualmente ad una ponderata razionalizzazione dell'intero sistema di gestione amministrativa dei vincoli paesaggistici.

Lo schema di regolamento è composto da sette articoli e da un allegato, il cui contenuto è di seguito sintetizzato.

L'articolo 1 dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, ove comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

L'elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità è allegato al provvedimento.

L'elenco dà certezza e uniformità, su tutto il territorio nazionale, in ordine a quali siano gli interventi qualificati lievi. Risultano compresi tra quelli di lieve entità ben quarantadue tipi di interventi che hanno un'incidenza visibile sul paesaggio e che, si stima, costituiscono circa il 75% del totale (**1ª semplificazione**).

Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico**, con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** e con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, previa intesa con la Conferenza unificata, possano essere apportate all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale.

E' previsto che l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su una scheda tipo. Nella relazione il professionista deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica (2ª semplificazione).

Viene pertanto esclusa l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 – che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche – fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto provvedimento, da utilizzare per la presentazione dell'istanza.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la presentazione dell'istanza, ove possibile, per via telematica e, qualora essa riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito (**3ª semplificazione**).

L'articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini ordinariamente previsti dall'articolo 146 per la conclusione del procedimento: da 105 giorni (40 presso l'ente locale + 45 per il parere vincolante del soprintendente + 20 per il provvedimento definitivo) a 60 giorni complessivi.



Il termine si riduce a 30 giorni in caso di provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento) (4^a semplificazione).

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata.

E' previsto innanzitutto uno screening immediato delle istanze di autorizzazione ricevute, al fine di verificare, e quindi comunicare agli interessati, se l'intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o, invece, semplificata (se rientra tra quelli di "lieve entità"), oppure se è esonerato ai sensi dell'art. 149 del Codice dall'autorizzazione (5^a semplificazione).

Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa è altresì prevista una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, essendo inutile avviare l'istruttoria a fini paesaggistici se comunque l'intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui l'intervento è in contrasto con la disciplina urbanistica l'amministrazione dichiara che non vi è luogo a procedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica e ne dà comunicazione all'interessato. (6^a semplificazione).

In caso di esito positivo della "verifica urbanistica", si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Se l'amministrazione competente (comune o, in qualche caso, provincia o regione) esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio (7^a semplificazione).

In questo caso, solo nel caso in cui l'interessato lo richieda, il soprintendente è chiamato ad esprimersi. In questo caso decide direttamente, con provvedimento definitivo, in senso positivo o negativo, senza "ripassare" la pratica all'amministrazione locale (8^a semplificazione).

In caso, invece, di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, l'amministrazione locale (o regionale) invia la pratica al soprintendente.

Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione e motivando per relationem (9^a semplificazione).

Se la valutazione del soprintendente è negativa (in contrasto con quella - positiva - dell'amministrazione locale) il soprintendente rigetta direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale (10^a semplificazione).

Trattandosi di interventi di lieve entità il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, alla sola condizione che l'area interessata sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio (11^a semplificazione).

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi "maggiori" (12^a semplificazione).

Infine, è previsto che per il procedimento di autorizzazione semplificato non è obbligatorio - sempre in considerazione della lievità degli interventi - il parere delle



Commissioni locali per il paesaggio (13* semplificazione).

L'articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo, non comportanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, volte ad assicurare il sollecito esame delle istanze.

In particolare è previsto che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata e che le regioni possano promuovere le opportune iniziative organizzative presso le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche.

L'articolo 6 dispone che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino, entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti atti a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri contenuti nel regolamento medesimo.

L'articolo 7, infine, prevede che l'entrata in vigore del provvedimento sia contestuale all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica recate dall'articolo 146 del Codice. Al riguardo si rappresenta che le predette disposizioni - relative ad interventi ordinari ossia non di lieve entità - entreranno in vigore il 1° gennaio 2010 essendo attualmente tale procedimento disciplinato secondo il regime transitorio dettato dall'articolo 159 del Codice medesimo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di regolamento concernente "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: dott.ssa Simonetta Bombardi, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministro per i beni e le attività culturali - Tel. 06672975 (e-mail: sbombardi@beniculturali.it).

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi "di lieve entità", ossia che non comportino rilevante impatto sul paesaggio, nonché ad individuare, in maniera univoca, le diverse tipologie dei predetti interventi.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla previsione recata dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Il provvedimento si colloca altresì nell'ambito degli interventi volti a realizzare la priorità politica dell'Amministrazione "*Promuovere la cultura della tutela, del recupero e della riqualificazione del paesaggio; recuperare i paesaggi compromessi e degradati e le aree industriali dismesse*" individuata dalla direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2009 e connessa alla Missione di Governo 4 "*Modernizzare i servizi ai cittadini (sanità, scuola, università, ricerca, cultura e ambiente)*".

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni di seguito elencate:

- decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera A, relativamente all'indicazione delle zone territoriali omogenee escluse dall'applicazione del regolamento in esame;



- articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, che rinvia ad un regolamento di delegificazione la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità;
- articolo 136 del predetto Codice, come modificato da ultimo dal citato decreto legislativo n. 63 del 2008, che individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, sottratte pertanto all'applicazione del regolamento in esame;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare gli articoli 7, 17 e 18 relativamente alle strutture ministeriali competenti in materia di paesaggio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza diretta su leggi e regolamenti vigenti, ma prevede, all'articolo 2, comma 2, l'esclusione dell'applicazione alle autorizzazioni semplificate per interventi di lieve entità delle disposizioni recate dal sopra citato D.P.C.M. 12 dicembre 2005, fatta eccezione per la scheda tipo utilizzabile per la presentazione dell'istanza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dall'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio e dell'articolo 97 relativamente al buon andamento ed alla imparzialità dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e si pone in conformità al riparto di potestà legislativa in materia di paesaggio delineata dall'articolo 117 della Costituzione.

Come già evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento, che dovrà essere sottoposto all'esame della Conferenza unificata, è il risultato di un lavoro congiunto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali.



- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento realizza un giusto bilanciamento tra i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, operando una corretta allocazione delle competenze amministrative ai più adeguati livelli territoriali (e organizzativi) di governo.

- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione; lo strumento della delegificazione è stato pienamente utilizzato ai fini della semplificazione procedurale.

- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Nessuna segnalazione sul punto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. Per quanto concerne l'ambito europeo (ma non strettamente comunitario) si rappresenta che il provvedimento realizza i principi contenuti nella Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.



- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative. Nell'allegato, che individua le tipologie di interventi di lieve entità, si è fatto ricorso alla terminologia tecnica utilizzata dagli operatori di settore, al fine di garantire univocità descrittiva ed interpretativa.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si segnalano effetti abrogativi impliciti.



- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio la disciplina dettata dal regolamento in esame è immediatamente applicabile presso le regioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano è prevista, entro 180 giorni, l'adozione delle norme necessarie per conformare i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata ai criteri del regolamento medesimo.

E' inoltre previsto che le soprintendenze del Ministero e le Regioni adottino misure di tipo organizzativo al fine di garantire il sollecito esame delle istanze, misure non comportanti, comunque, alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si hanno segnalazioni al riguardo.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca la disciplina in materia di beni paesaggistici.

La suddetta disciplina è stata oggetto di rivisitazione in occasione delle modifiche apportate al Codice, rispettivamente, dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

L'articolo 146 del Codice reca in particolare le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Al riguardo, si rappresenta che le suddette disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, essendo attualmente il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica disciplinato secondo il regime transitorio di cui all'articolo 159 del Codice medesimo.

Il comma 9 dell'articolo 146 prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

Si proceduto pertanto alla definizione dello schema regolamentare di cui sopra, prevedendo un'entrata in vigore contestuale a quella delle disposizioni dettate dall'articolo 146 del Codice relativamente al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nel regime vigente (transitorio di cui all'articolo 159 del Codice) dell'autorizzazione paesaggistica si riscontrano criticità con riguardo alla previsione dell'annullamento ministeriale successivo limitato ai soli profili di legittimità. Il regime ordinario dell'articolo 146 consentirà invece una fattiva collaborazione tra le autonomie locali e le soprintendenze ministeriali nella valutazione di merito della compatibilità paesaggistica. In tale contesto assume particolare importanza il regolamento in esame che prevede ampio ricorso alle semplificazioni procedurali per gli interventi definiti di lieve entità.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.



Il provvedimento risponde a specifiche esigenze di snellire il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi "minori", non comportanti rilevanti impatti sul paesaggio (che rappresentano il 75% del totale), e di fornire una elencazione precisa ed esaustiva degli interventi considerati di lieve entità, al fine di garantire uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale. Le suddette esigenze sono emerse a livello interno dell'amministrazione nonché rappresentate dalle autonomie regionali e locali.

- D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'intervento normativo consentirà in particolare di:

- non gravare il procedimento autorizzatorio per interventi di lieve entità con passaggi procedurali lunghi e complessi;
- fornire risposte più immediate alle istanze dei cittadini, ricorrendo alla semplificazione documentale ed all'uso della telematica;
- individuare figure professionali ed uffici, specificamente dedicati a tale tipologia di procedimenti;
- rafforzare l'azione di tutela paesaggistica, in relazione ad interventi "maggiori" che possono incidere fortemente sul paesaggio nazionale.

Con la direttiva generale annuale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo potranno essere assegnati alle strutture ministeriali competenti in materia gli specifici obiettivi il cui grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato mediante l'applicazione di indicatori di risultato e d'impatto.

- E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Principali destinatari degli effetti del provvedimento sono tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La definizione dei criteri di semplificazione e degli interventi di lieve entità è stata operata in stretta sinergia tra il Ministero per i beni e le attività culturali le rappresentanze delle autonomie regionali e locali, in virtù dell'attività condotta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito con decreto del Ministro in data 28 maggio 2009.

Lo schema di regolamento sarà inoltre oggetto di esame da parte della Conferenza unificata.



SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Non si è ritenuta perseguibile l'opzione di non intervento che comporterebbe la mancata attuazione dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché il perdurare degli attuali problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici competenti in materia.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Per la motivazione di cui al punto precedente non si è ritenuto di adottare opzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità istituzionali attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, in sinergia con le autonomie regionali e locali e nel rispetto del riparto delle competenze in materia.

A) ~~Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.~~

La misurazione degli effetti potrà essere realizzata mediante l'individuazione e l'applicazione di specifici indicatori di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, correlati al conseguimento di obiettivi prefissati.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità derivanti dall'opzione prescelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**
Responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le proprie strutture centrali e periferiche competenti in materia paesaggistica, le Regioni e gli enti locali.
- B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**
Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero e sui siti *internet* della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si provvederà a richiedere ai rappresentanti delle autonomie regionali e locali di garantire adeguata diffusione al provvedimento anche tramite i propri canali informativi.
- C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati in sede di Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e di Osservatori regionali, di cui all'articolo 133 del Codice
- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**
E' previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento in esame che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco degli interventi di lieve entità, sulla base di conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

